

ESTRATTO DAI “CRITERI E PROCEDURE GENERALI PER LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ A COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E NAZIONALE” – ANNO 2005

14.3 Rendicontazione attraverso la presentazione del Bilancio d’esercizio

Il sistema contabile-rendicontuale denominato “rendicontazione attraverso il bilancio” costituisce la disciplina per la registrazione contabile dei costi imputati a rendiconto, cui sono tenuti in via ordinaria i soggetti attuatori di progetti finanziati dalla Provincia, per dare dimostrazione della loro ammissibilità in conformità a quanto previsto nei *Criteri per la formazione degli strumenti di programmazione settoriale (art. 2, comma 2, D.P.G.P. n. 33-51/Leg. dd 27/12/2000 e s.m.i.)*. Le proposte di rendiconto derivanti da questo sistema rappresentano estratti contabili di una specifica contabilità analitica a finalità rendicontuale e redatta in collegamento con la contabilità di bilancio.

Tali proposte di rendiconto vengono esaminate dalla Provincia solo a seguito di presentazione e relativo controllo del bilancio d’esercizio ai sensi degli artt. 27 e 31 del “Regolamento per il coordinamento e l’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo” (verifica del bilancio d’esercizio), emanato con D.P.G.P. 33-51/Leg dd 27.12.2000 e s.m.i. da redigerere secondo le modalità e gli schemi di seguito specificati. Per i corsi finanziati con la legge 236/93 e 53/00 la modalità ordinaria di rendicontazione è quella a consuntivo riportata al paragrafo 14.4. Qualora il Soggetto attuatore di questi ultimi finanziamenti voglia rendicontare attraverso il Bilancio d’esercizio deve essere autorizzato dalla Struttura provinciale competente in materia di fondo sociale europeo la quale verificherà il 100% degli interventi.

Entro 30 giorni dal termine massimo fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’organo statutario il Soggetto attuatore dovrà quindi presentare alla struttura provinciale competente in materia di fondo sociale europeo la seguente documentazione, che sostanzia quanto indicato alle lettere a, b, c, d, e, f, dell’articolo 27 del citato Regolamento:

- (a) la richiesta di saldo (secondo il modello adottato con determinazione del Dirigente del struttura provinciale competente in materia di fondo sociale europeo contenente le indicazioni riportate ai seguenti punti (d), (e), (f) e l’esposizione dell’IVA e IRAP al corso);
- (b) la “Relazione sulle attività di formazione professionale realizzate” (in questo caso i modelli di consuntivo di gestione sono sostituiti dai modelli di conto economico corrispondenti);
- (c)
 - copia del bilancio, completo di tutte le sue parti, firmato dal legale rappresentante
 - l’ultima situazione contabile che ha dato luogo alla formulazione del bilancio
 - gli altri prospetti di raccordo di cui agli allegati C, D e E previsiti dal sistema di rendicontazione a bilancio d’esercizio
 - le proposte di rendiconto relative ai progetti terminati nell’esercizio;
- (d) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi che, per lo svolgimento dell’intervento oggetto di finanziamento, il Soggetto attuatore non ha usufruito di altre agevolazioni previste da leggi provinciali;
- (e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi che tutte le spese evidenziate nella rendicontazione sono state pagate;
- (f) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi l’ammontare delle somme percepite a titolo di avanzamento degli interventi.

Nel caso in cui nel bilancio approvato fossero inclusi costi e/o ricavi, relativi ad attività non terminate nell'esercizio di riferimento, nel termine sopra specificato dovrà essere consegnata solo la documentazione indicata al punto c) dell'elenco sopra riportato, escluse le proposte di rendiconto.

In generale, qualora lo stesso Soggetto Attuatore risulti impossibilitato a presentare la documentazione nei termini previsti, può presentare, prima della scadenza dei predetti termini, motivata richiesta di proroga che non può superare i trenta giorni. La struttura provinciale competente in materia di fondo sociale europeo si riserverà di effettuare eventuali contestazioni al Soggetto Attuatore entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa (denuncia ai sensi dell'art. 23 L.P. 23/92 e s.m.).

Ai fini dell'erogazione del saldo, la Struttura provinciale competente in materia di fondo sociale europeo effettuerà in primo luogo la verifica sul bilancio d'esercizio ed i suoi allegati rendicontuali. In caso di esito positivo della verifica contabile sul bilancio potrà procedersi al controllo dei titoli che comprovano le spese sostenute, con riferimento a un campione di almeno il 15% degli interventi formativi. In caso di esito negativo, il controllo sui titoli di spesa potrà estendersi al 100% degli interventi formativi rendicontati.

Tale controllo sarà effettuato, su richiesta della Provincia, presso la sede legale del Soggetto Attuatore ovvero presso la sede formativa accreditata. Di tali controlli verranno redatti appositi verbali di verifica."

14.3.1 Il bilancio di esercizio

I principi per la formazione del bilancio di esercizio si uniformano a quanto previsto dalla vigente normativa (codice civile libro V, IV direttiva CEE del 25 luglio 1978, n.78/660/CEE).

Il bilancio rimane quindi di esclusiva responsabilità del Soggetto attuatore e l'Amministrazione non entra nel merito dei criteri che hanno portato alla sua formulazione.

Ai fini rendicontuali il bilancio viene assunto come punto di riferimento per certificare la veridicità complessiva dei costi presentati a rendiconto.

14.3.2 Modalità di tenuta della contabilità analitica a fini rendicontuali

Le modalità di tenuta della contabilità analitica di cui al precedente punto 14.3 sono libere, come pure l'eventuale utilizzo di sistemi informatici a supporto. Ai fini rendicontuali sono esclusivamente richiesti i seguenti standard contabili minimi:

A) Centri di costo

Per ogni intervento approvato dalla Provincia Autonoma di Trento o da altra Pubblica Amministrazione, per il quale sia previsto un obbligo rendicontuale, deve essere acceso uno specifico conto o centro di costo di intervento; per le attività istituzionali o commerciali, tali conti o centri di costo di intervento possono essere definiti al livello di aggregazione che il Soggetto attuatore ritiene più consono alle proprie esigenze conoscitive.

Deve poi essere istituito uno specifico conto o centro di costo relativo ai costi di funzionamento, (centro dei costi di funzionamento) da imputare in quota parte ai singoli progetti gestiti nelle apposite voci di costo del formulario.

A seconda della metodologia contabile adottata si possono inoltre prevedere specifici conti o centri di costo di verifica finalizzati a garantire la quadratura contabile di altri costi ad imputazione indiretta (ad esempio: costi di personale dipendente).

B) Voci di costo

I costi vengono imputati nei conti o centri di costo utilizzando specifici sottoconti accesi alle diverse voci di costo previste dallo schema di rendiconto di cui agli allegati A/1, A/2 e A/3 di modo da permettere una agevole redazione dei rendiconti ed allo stesso tempo rendere possibile al controllo di risalire immediatamente ai singoli documenti di costo che le compongono.

C) RegISTRAZIONI di ripresa dalla contabilità generale

Ogni registrazione elementare di costo effettuata nella contabilità ordinaria deve essere ripresa e come tale trovare riscontro, in una registrazione in contabilità analitica sui centri di costo sopra indicati utilizzando i sottoconti accesi alle voci di spesa di pertinenza.

A fine esercizio, pertanto, il complesso delle registrazioni di ripresa deve fornire la quadratura con il totale dei costi registrati nella contabilità ordinaria e quindi nel bilancio di esercizio.

D) RegISTRAZIONI legate alla gestione del personale dipendente

Con riferimento ai costi di personale dipendente devono ulteriormente effettuarsi registrazioni contabili (che non riprendono alcuna registrazione da contabilità generale) finalizzate all'imputazione delle ore di lavoro di ciascun dipendente valorizzate al relativo costo orario.

Da tali registrazioni dovrà risultare l'imputazione di tutte le ore lavorate nell'esercizio da tutto il personale dipendente. Le imputazioni devono riguardare sia centri di costo di intervento (nel caso di lavoro direttamente imputabile ai singoli progetti) che il centro dei costi di funzionamento. In questo secondo caso si tratterà tipicamente di imputazioni di lavoro di amministrazione generale.

La configurazione di costo orario del personale dipendente che deve essere utilizzata per le singole imputazioni è la medesima già indicata nei *Criteri per la formazione degli strumenti di programmazione settoriale (art. 2, comma 2, D.P.G.P. n. 33-51/Leg. dd 27/12/2000 e s.m.i.)* per qualsiasi forma di rendicontazione.

Al termine dell'esercizio le registrazioni effettuate in corso d'anno su base oraria per il personale dipendente dovranno risultare conformi a quanto espresso dal conto economico del bilancio.

E) RegISTRAZIONI dei costi di funzionamento

Al termine dell'esercizio, l'ammontare complessivo dei costi di funzionamento contabilizzati in corso d'anno nell'omonimo centro di costo deve essere ripartito tra i diversi interventi gestiti nell'anno utilizzando percentuali ricavate dall'applicazione dei medesimi criteri proporzionali definiti per tutte le forme di rendicontazione della Provincia nei *Criteri per la formazione degli strumenti di programmazione settoriale (art. 2, comma 2, D.P.G.P. n. 33-51/Leg. dd 27/12/2000 e s.m.i.)*.

La modalità individuata nell'ambito di quelle ammissibili deve essere tale da consentire l'attribuzione di una quota proporzionale anche alle attività diverse da quelle finanziate dalla Provincia Autonoma di Trento.

14.3.3 Redazione dei rendiconti e consuntivi parziali

I consuntivi contabili di fine esercizio debbono dar luogo alla redazione dei rendiconti dei progetti terminati nell'esercizio di riferimento e dei consuntivi di stato d'avanzamento di fine esercizio per tutte le attività di competenza della Provincia che hanno avuto svolgimento parziale, nell'anno.

Gli interventi terminati nell'esercizio cui si riferisce il bilancio e iniziati nel precedente danno luogo ad un unico rendiconto che ricomprende anche la parte che è stata oggetto di un consuntivo parziale alla fine dell'esercizio precedente.

Sia i rendiconti che consuntivi parziali debbono essere redatti con lo schema e il contenuto previsti per il conto economico di cui agli allegati A/1, A/2 e A/3.

14.3.4 Raccordo fra conto economico di bilancio e contabilità analitica

Come previsto all'art. 28, comma 2, del Regolamento n. 33-51 e s.m.i, la nota integrativa al bilancio, di cui all'art. 2427 del codice civile, deve contenere un quadro sintetico di raccordo fra il conto economico ed il totale dei proventi e dei costi imputati in contabilità analitica, a livello di macro-voce di costo e con aggregazione per attività gestite per conto della Provincia Autonoma di Trento, e attività finanziate da altri soggetti pubblici o privati, secondo lo schema riportato in allegato B.

14.3.5 Altri prospetti di riepilogo

Debbono inoltre essere prodotti i seguenti altri prospetti di riepilogo dell'attività dell'esercizio:

- dettaglio per conto di contabilità generale dei costi imputati come indiretti di intervento e di funzionamento (v. facsimile in allegato C), con indicazione per i primi degli importi assoggettati ai diversi criteri di riparto e dei parametri quantitativi totali utilizzati per gli stessi;
- elenco analitico degli interventi gestiti, compresi quelli non finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento, con indicazione per ciascuno dei parametri quantitativi di assorbimento dei relativi costi, del valore della produzione (ricavo o contributo, per la quota di competenza dell'esercizio), dell'importo di costi diretti, indiretti di intervento e di funzionamento imputati, dell'eventuale quota di costi sostenuti nell'esercizio precedente, del totale del rendiconto o consuntivo parziale. Il totale dei costi e del valore della produzione deve corrispondere ai totali del quadro di raccordo inserito in nota integrativa, di cui al precedente punto 11 (v. facsimile in allegato D);
- elenco analitico dei dipendenti con indicazione per ciascuno del costo complessivo, delle ore lavorate e del costo orario definitivo, con totale complessivo riscontrabile con le voci

di costo del personale della situazione contabile di fine esercizio (v. facsimile in allegato E).

14.3.6 Verifica contabile del bilancio d'esercizio

La verifica del bilancio d'esercizio consiste nel controllo contabile preliminare alla verifica dei singoli rendiconti finalizzato ad esaminare i seguenti elementi:

conformità della contabilità analitica agli standard minimi sopra indicati;

corrispondenza in forma di quadratura tra bilancio d'esercizio ed allegati risultanti dalla contabilità analitica;

controllo della determinazione del costo del personale imputato in contabilità analitica in termini di costruzione del costo orario e di correttezza e completezza dei prospetti di imputazione oraria e delle relative registrazioni analitiche;

controllo del contenuto del centro dei costi di funzionamento, valutazione di ammissibilità di un campione rappresentativo dei costi elementari imputati al centro di costo, ad es. esame di correttezza del criterio proporzionale utilizzato per l'imputazione di quote del valore complessivo del centro ai singoli progetti realizzati nell'esercizio (terminati e non terminati, finanziato o a mercato).

14.3.7 Verifica dei singoli consuntivi

Fatto salvo quanto già indicato sulla modalità campionaria di individuazione dei progetti da sottoporre a controllo, la verifica dei singoli rendiconti rientranti nel detto campione ed in particolare il controllo dei relativi titoli di spesa si conforma a quanto già indicato al precedente paragrafo 14.1. e nei *Criteri per la formazione degli strumenti di programmazione settoriale (art. 2, comma 2, D.P.G.P. n. 33-51/Leg. dd 27/12/2000 e s.m.i.)*.